

Mod. 15 CSOT - Contratto sottosoglia

Spett.le **Studio Tecnico Geom. Peis Francesco**

Via Trieste 39
09013 Carbonia (SU)
francesco.peis@geopec.it

Carbonia, 29/10/2025
Prot. nr. 832/2025

Oggetto: Contratto N° 55/2025 del 29.10.2025 per l'esecuzione del servizio di verifica in cantiere dei lavori pubblici di realizzazione in area industriale dismessa (classe urbanistica D) di un impianto fotovoltaico asservito ad un impianto di produzione idrogeno verde per il trasporto pubblico sostenibile nell'ambito del progetto "SulkHy".
Progetto: SulkHy - Progetto per lo sviluppo di una Hydrogen Valley del Sulcis.
PNRR - M2C2 I3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
CUP: E83D23000100006.
CIG: B632D55230.

Facciamo seguito alla nostra Richiesta di Preventivo prot. nr. 123/ACQ/2025 del 17.09.2025 e al Vostro Preventivo rfq_473833 del 18.09.2025 il quale si intende parte integrante del presente contratto, per confermarVi il nostro benestare per l'esecuzione del servizio di verifica in cantiere dei lavori pubblici di realizzazione in area industriale dismessa (classe urbanistica D) di un impianto fotovoltaico asservito ad un impianto di produzione idrogeno verde per il trasporto pubblico sostenibile nell'ambito del progetto "SulkHy".

Con l'accettazione del presente contratto confermate di essere a perfetta conoscenza del servizio da eseguire, di tutto quanto riguarda l'accessibilità ai luoghi di lavoro indicati dalla Committente e di non avere eccezione alcuna da sollevare.

Ogni errore e/o mancata e/o inesatta valutazione delle difficoltà relative alle attività da eseguire, in cui può essere incorso l'Operatore economico nelle indagini e nelle valutazioni di cui sopra, non lo esonera dal rispettare, sotto ogni punto di vista, gli impegni assunti con il presente contratto.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto l'esecuzione del servizio di verifica in cantiere dei lavori pubblici di realizzazione in area industriale dismessa (classe urbanistica D) di un impianto fotovoltaico asservito ad un impianto di produzione idrogeno verde per il trasporto pubblico sostenibile nell'ambito del progetto "SulkHy" quanto indicato nella RDO del 17.09.2025, prot. nr. 123/ACQ/2025. Il servizio dovrà essere svolto per l'intera durata dell'esecuzione dei lavori previsti dal progetto SulkHy e dovrà garantire le attività di verifica, misurazione e validazione delle opere, finalizzate al supporto della contabilità dei lavori. Nel dettaglio dovrà comprendere le seguenti attività:

- attività di verifica tramite misurazione dei lavori in cantiere necessarie per la contabilità dei lavori;
- report giornaliero sulle attività effettuate in cantiere;
- supporto alla predisposizione dei documenti di contabilità del cantiere.

Art. 2 – Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle norme vigenti e delle specifiche norme di settore nonché in base alle altre disposizioni che potrà impartire in proposito il RUP e secondo gli accordi intercorsi con quest'ultimo.

Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri e mezzi strumentali nonché organizzativi necessari all'espletamento del servizio.

Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il RUP nominato per il presente procedimento è l'Ing. Alberto Pettinau, e-mail: alberto.pettinau@sotacarbo.it, Telefono: 0781 670444, pec: sotacarbo@pec.it e assicurerà che gli adempimenti previsti nel presente contratto vengano assolti in maniera corretta.

Art. 4 - Tempi di esecuzione

Il termine di esecuzione del servizio di verifica in cantiere dei lavori pubblici di realizzazione in area industriale dismessa (classe urbanistica D) di un impianto fotovoltaico asservito ad un impianto di produzione idrogeno verde per il trasporto pubblico sostenibile nell'ambito del progetto "SulkHy", è conseguente alla durata dei lavori, stimata in 5/6 mesi.

Art. 5 - Documentazione

Sarà Vs. cura la trasmissione della copia della documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta esecuzione nei termini.

Art. 6 - Corrispettivo

Il presente contratto è stipulato per un corrispettivo di **€ 15.000,09 (Euro quindicimila/09)** al netto dell'IVA di legge ed esclusi altri oneri se dovuti.

Si specifica che durante l'esecuzione del servizio, per il sopravvenire di avvenimenti non preventivabili al momento della stipula del presente contratto/ordine, potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche inerenti alle attività necessarie al corretto svolgimento dello stesso. Tali attività supplementari, comunque, non modificheranno la natura del presente contratto.

Art. 7 – Pagamento

Il pagamento del corrispettivo Vi sarà liquidato a 30 (trenta) gg. d.f.f.m., a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione di regolare fattura, contestualmente alla trasmissione del modulo della Tracciabilità dei Flussi Finanziari, debitamente compilato e a seguito di consegna del Benestare al Pagamento predisposto dal RUP.

Art. 8 - Fatturazione

La Sotacarbo S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, è soggetta alle disposizioni normative previste in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici.

Si riportano di seguito i riferimenti:

- Descrizione Ente: Sotacarbo SpA – Grande Miniera di Serbariu – 09013 Carbonia (SU).
- Nome ufficio: Amministrazione: mail: sotacarbo@pec.it.
- Cod. Fiscale/P.Iva: 01714900923.
- Codice Destinatario o codice univoco (SDI) Sotacarbo: SUBM70N.

Sotacarbo S.p.A. rientra tra i soggetti a cui è stato esteso il regime di Split Payment; pertanto, le fatture emesse dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente.

Le fatture potranno essere considerate complete, quindi idonee al pagamento, se integrate con le seguenti ulteriori informazioni:

- Progetto: SulkHy- Progetto per la realizzazione di una Hydrogen Valley nel Sulcis.
PNRR - M2C2 I3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.
- CUP: E83D23000100006.
- CIG: B632D55230.
- Identificativo procedura: Prot. nr. 123/ACQ/2025.
- Contratto: n. 55/2025 del 29/10/2025.

Art. 9 – Revisione prezzi

Per il servizio oggetto del presente contratto non è prevista la revisione prezzi in virtù dell'art. 1 comma 3 dell'allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Varianti e integrazioni

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, per l'esecuzione di servizi di cui all'oggetto relativi alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione appaltante per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. I corrispettivi saranno ridotti nella misura pari al ribasso offerto e con le medesime condizioni stabilite dal contratto, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro economico di intervento.

Art. 11 - Obblighi in tema di PNRR

L'Operatore economico si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico dalle norme relative agli interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR e in particolare:

a) *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).*

Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Operatore Economico è tenuto al rispetto degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, i principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia.

b) *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi delle pari opportunità e inclusione lavorativa.*

1. L'Operatore economico è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.

– Per gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 dipendenti, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108.

A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo e/o della risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico, è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47 comma 2 del citato Decreto Legge 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

– Per gli Operatori Economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47 comma 3-bis del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n. 108/2022.

A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo e/o della risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico, deve consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla stipulazione del Contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico alla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47 comma 2 del citato Decreto Legge 77/2021.

2. La Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

3. Ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del citato Decreto Legge 77/2021, l'Operatore Economico ha l'obbligo di assicurare una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021, pari ad almeno:

- il 30% (trenta per cento) destinata all'occupazione giovanile;
- il 30% (trenta per cento) destinata all'occupazione femminile.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle prescrizioni in materia contabile e di monitoraggio.

1. L'Operatore economico è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

2. L'Operatore Economico è tenuto a riportare in ogni corrispondenza e documento, oltre al CIG e CUP in epigrafe, il Codice Identificativo del progetto/intervento reso noto dalla Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante verifica la presenza all'interno dei documenti contabili emessi dall'Operatore Economico, degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalle norme vigenti e, in ogni caso, degli elementi necessari a permettere le verifiche su conflitto di interessi, assenza di doppio finanziamento, titolare effettivo e rispetto delle condizionalità, oltreché a garantire le operazioni di monitoraggio dello stato di avanzamento dell'intervento e l'esatta riconducibilità delle spese al Progetto finanziato (es. CUP, CIG, C/C per la tracciabilità Flussi Finanziari, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU, ecc.).

d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

È riconosciuta alla Stazione Appaltante la facoltà di disciplinare l'obbligo in capo all'Operatore Economico e verificarne la corretta attuazione, di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli interventi con la produzione della documentazione probatoria pertinente.

Art. 12 - Ingresso Personale e Mezzi

Il personale e i mezzi dell'Operatore Economico, operanti all'interno dell'area indicata dalla Committente, devono attenersi tassativamente alle norme contenute nelle disposizioni aziendali e a quelle impartite dalla Società per l'esecuzione del contratto.

Art. 13 - Informativa GDPR e Modulo Tracciabilità Flussi Finanziari

In allegato al presente contratto, troverete i moduli "Informativa GDPR" e "Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari". Vogliate compilare i suddetti moduli in tutte le parti, allegando la copia del documento di riconoscimento del dichiarante e restituirli in originale.

Art. 14 - D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico di Sotacarbo SpA

La committente ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che – a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

L'operatore economico dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico di Sotacarbo SpA, pubblicato sul sito internet della Società (www.sotacarbo.it) nella sezione "Società trasparente". L'operatore economico condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di Sotacarbo SpA con la sottoscrizione del contratto.

L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e legittima Sotacarbo SpA a risolvere il rapporto contrattuale in essere con l'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Sotacarbo SpA per effetto di detto inadempimento.

Art. 15 - Cessione del Contratto e Cessione dei Crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla committente e da questa accettato.

È ammessa la collaborazione con società o professionisti del settore, previa presentazione di contratti/scritture in essere in data antecedente alla stipula contrattuale.

Art. 16 - Controversie

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 211 del D.Lgs. 36/2023 in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura tra la stazione appaltante e l'affidatario, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Cagliari. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Art. 17 - Recesso e risoluzioni

La committente ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'operatore economico con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

La committente ha, inoltre, facoltà di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la committente avrà diritto a rescindere il contratto dandone comunicazione scritta all'operatore economico anche qualora:

- l'operatore economico non proceda all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto nei tempi o con la sequenza che la committente ritiene siano necessari;
- l'operatore economico sia soggetto a fallimento o sottoposto a procedura di concordato preventivo o siano in corso operazioni di liquidazione (salvo quelle a scopo di ristrutturazione) o siano iniziate azioni esecutive nei suoi confronti;
- l'operatore economico commetta qualsiasi violazione contrattuale e non vi ponga rimedio entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione scritta della committente;
- da parte dell'operatore economico non vengano rispettati tutti gli obblighi previsti in contratto;
- da parte dell'operatore economico non venissero rispettate le norme in vigore relative ad assicurazioni, trattamento economico e previdenziale dei propri dipendenti.

Il presente contratto sarà risolto di diritto, inoltre, nell'ipotesi in cui:

- le transazioni relative ai pagamenti siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- gli operatori economici, i subappaltatori, i subcontraenti non utilizzino uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, ai contratti pubblici. L'operatore economico è tenuto, infine, ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo della gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), preventivamente richiesti dalla committente, oltre ad inserire contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per la risoluzione del contratto imputabile a colpe e/o cause dell'operatore economico, la committente si può avvalere di quanto previsto nell'art. 1456 C.C. "Clausola risolutiva espressa" indirizzando all'operatore economico apposita comunicazione scritta.

Resta inteso che al momento stesso in cui il contratto viene risolto, l'operatore economico non avrà diritto a percepire alcun compenso, fintanto che le attività non siano completamente ultimate. Allora gli sarà riconosciuto il solo pagamento delle prestazioni o forniture regolarmente eseguite/i.

L'operatore economico sarà responsabile di qualsiasi danno subito o perdita o spesa sostenuta dalla committente per tale rescissione e la committente avrà diritto a dedurre l'importo di tale perdita, danno o spesa degli importi dovuti all'operatore economico.

Si rammenta che la Sotacarbo SpA ha adottato il Patto d'Integrità e pertanto costituiranno cause di risoluzione contrattuale anche la non applicazione degli obblighi previsti nel Patto stesso.

Art. 18 - Conferma

Entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione via PEC del presente contratto, dovrete farci pervenire la Vs. conferma debitamente firmata per accettazione, senza riserve delle clausole riportate nel ns. contratto, alla e-mail: sotacarbo@pec.it.

Distinti saluti

SOTACARBO SpA
Direzione Affari generali
Dott. Gianni Serra

.....

L'Operatore Economico

.....

Visti:

Il Responsabile del Progetto
Ing. Alberto Pettinau

La Responsabile Amministrativa
Dott.ssa Valentina Serra